

EMERGENZA COVID-19 Fase 4

Decreto del 13 marzo (Decreto Legge n. 30 del 2021) in vigore da lunedì 15 marzo, misure a favore di genitori lavoratori dipendenti:

LAVORO AGILE (SMART-WORKING)

➔ Il genitore **lavoratore dipendente** che convive con **figli minori di anni 16** ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro da casa in modalità di **lavoro agile**, alternativamente all'altro genitore per un periodo corrispondente in tutto o in parte:



- ✓ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- ✓ alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio;
- ✓ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19

(ovvero periodi di astensione dal lavoro di un genitore), **nel caso in cui non sia possibile svolgere lavoro agile con figli conviventi minori di anni 14 oppure disabili** (con gravità accertata art. 4 c 1, Legge 104/92). Per i figli disabili non c'è limite di età.



➔ **Congedo dal lavoro con indennità** Quando non sia possibile svolgere lavoro agile gli stessi genitori (alternativamente) possono assentarsi da lavoro se il figlio è minore di 14 anni e ottenere un'indennità sostitutiva della retribuzione.

Possibilità di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale Covid-19 per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- ✓ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- ✓ alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio;
- ✓ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Figli disabili in situazione di gravità: il congedo parentale straordinario Covid-19 è riconosciuto anche ai genitori di figli disabili in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. L'indennità per entrambe è pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa a fini pensionistici.



EMERGENZA COVID-19 Fase 4

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19

→ **Congedo parentali** artt. 32 e 33 DL 151/01 richiesti nei periodi precedenti

Gli eventuali periodi di congedo parentali fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 30 richiesti durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, nonché di durata della quarantena del figlio, possono, a domanda, essere convertiti nel congedo parentale straordinario Covid-19, con diritto all'indennità al 50% della retribuzione, senza essere, quindi, conteggiati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

→ **Congedo senza indennità per genitori con i figli da 14 a 16 anni**

il lavoratore dipendente, genitore di **figlio di età compresa fra 14 e 16 anni**, alternativamente all'altro genitore, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, in corrispondenza:

- ✓ della durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- ✓ della durata dell'infezione da Covid-19 del figlio;
- ✓ della durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

→ **Incompatibilità:** il congedo parentale Covid-19 ed il congedo non indennizzato previsti dal DL 30/2021 non possono essere fruiti nei giorni in cui l'altro genitore:

- ✓ svolge la prestazione di lavoro in modalità agile;
- ✓ fruisce del congedo parentale Covid-19 o del congedo non retribuito;
- ✓ non svolge alcuna attività lavorativa;
- ✓ è sospeso dal lavoro.



Le misure sono fruibili **fino al 30 giugno 2021**.

Per ulteriori informazioni rivolgeti ai delegati Fim Cisl in azienda, oppure richiedi un appuntamento in una delle sedi Patronato INAS CISL o FIM CISL presenti in Lombardia.